



A cura dell'avvocato  
**Roberta Borghini**

L'Alta Velocità ha quasi soppiantato i collegamenti aerei su alcune tratte e ci ha regalato una drastica riduzione dei tempi di spostamento dal nord al sud della penisola. Ma la rete ferroviaria italiana non è costituita solo da Alta Velocità. Ne sanno qualcosa i numerosi pendolari che ogni giorno si spostano per motivi di lavoro o di studio e devono fare i conti con i continui ritardi dei treni, con le carrozze sporche e sovraffollate, con l'aria condizionata spenta e il riscaldamento malfunzionante. Si è fatto strada ormai il convincimento che il servizio ferroviario non consista unicamente nel trasporto dei

sa di un ritardo "disinformato". Il caso trae origine dalla disavventura di un avvocato romano che ha atteso alla stazione di Trastevere il treno per l'aeroporto di Fiumicino: la locomotiva è apparsa all'orizzonte troppo tardi per consentire al professionista di imbarcarsi sul volo per Malpensa, che è decollato senza di lui. Il giudicante ha ritenuto gravissima la circostanza che *"il viaggiatore non sia stato avvertito della esistenza dei ritardi dei due treni e della loro consistenza e non abbia pertanto potuto utilizzare altro mezzo, quale il taxi per raggiungere tempestivamente l'aeroporto"* (sent. 20851/2013). In

# Disavventure sui binari

passaggeri dal punto A al punto B e che debba essere garantito un certo livello di comfort e di soddisfazione dei clienti: col suffragio della giurisprudenza che ha riconosciuto il fondamentale diritto dell'utente all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Già nel 1999, il Giudice di Pace di Venezia ha stabilito che la conclusione del contratto di trasporto *"obbliga il vettore ferroviario a trasferire incolume a destinazione il passeggero nel rispetto degli orari pubblicizzati, pena il parziale inadempimento contrattuale"* (sent. 4 febbraio 1999, n. 10). Mentre il Giudice di Pace di Cassino ha accordato un risarcimento ad un passeggero per il ritardo accumulato dal treno, che si è tradotto in un vero danno alla salute *"nella specie, disturbo d'ansia generalizzata, senso di soffocamento e affaticamento, cardiopalma, tachicardia"* (sent. 28 febbraio 2001). Si è spinto ancora oltre il Giudice di Pace di Trecazzani, che ha sanzionato, oltre al ritardo, la provata mancanza di informazioni adeguate ai passeggeri che avrebbe offerto loro *"l'opportunità di operare la scelta se intraprendere o meno il viaggio e valutare il rischio di subire sofferenze e disagi"* (sent. 104/2011). Principio enucleato con vigore anche dal Giudice di Pace di Roma, Dott. Gabriele Longo, che ha obbligato la compagnia di trasporto ferroviario a risarcire un cliente per i danni subiti a cau-

piena sintonia con il Regolamento 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che all'art. 18 (Assistenza) prevede: *"In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile"*.



Anche le precarie condizioni igieniche dei vagoni e la carenza di manutenzione sono stati oggetto di efficaci pronunce. Così è stato per i disagi e i problemi di salute subiti da uno studente spoletino che tutti i giorni, a cavallo tra il 2008 e il 2009, ha viaggiato in treno alla volta della capitale per raggiungere l'Università degli Studi di Roma Tre. Il ragazzo soffriva di asma e il continuo viaggiare su carrozze igienicamente poco salubri gli ha provocato seri problemi di salute. Il Giudice di Pace di Roma, dott.ssa Concettina Cardaci, gli ha riconosciuto un indennizzo in via equitativa pari a mille euro, scrivendo nella sentenza: *"Non può essere posto in dubbio che si siano verificati inadempimenti da parte di Trenitalia consistenti nella violazione delle norme che regolano l'erogazione dei servizi pubblici, ma anche e soprattutto dei diritti fondamentali che ispirano la nostra Costituzione, come quelli che attengono alla tutela della salute, al rispetto della personalità e alla intangibilità della dignità dei cittadini"* (sent. 41354/2013).